

Incentivi tecnici estesi ai dirigenti senza rischi di conflitti d'interesse

Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

L'Anci pubblica oggi il quaderno 54 contenente gli approfondimenti normativi e di prassi, con annesso schema di regolamento, sugli incentivi per le funzioni tecniche derivanti dal correttivo appalti approvato con il Dlgs 209/2024, entrate in vigore il 31 dicembre scorso.

In primo luogo il legislatore sostituisce la parola «dipendenti» con «personale». Ma la modifica più rilevante riguarda la cancellazione della norma che escludeva i dirigenti dagli incentivi per le funzioni tecniche. Quindi, dopo il correttivo, tutto risolto?

Secondo l'Anci la risposta è affermativa anche se il percorso argomentativo non è scontato. Il nuovo testo cancella l'esclusione dei dirigenti ma non ne prevede espressamente il pagamento, e la modifica va coordinata con il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico previsto sia dall'articolo 23 del Dlgs 165/2001 sia dall'articolo 43 dell'ultimo contratto nazionale. Il principio può essere derogato solo per i «compensi previsti da specifiche disposizioni di legge». A complicarne ulteriormente la disciplina, c'è la possibilità richiamata dal quaderno di riconoscere ai dirigenti solo gli incentivi legati al Pnrr (articolo 8, comma 5 del Dl 13/2023). Disposizione che si poneva nel precedente quadro normativo che limitava l'ambito soggettivo al solo personale del comparto.

Secondo il Quaderno, il correttivo introduce una deroga implicita e speciale al principio di onnicomprensività, che consente di estendere anche ai dirigenti la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche.

A ulteriore conferma viene evidenziato che la certificazione delle funzioni tecniche effettivamente svolte deve essere attestata dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato, sentito il Rup.

Il Quaderno sottolinea come la previsione normativa consenta di superare il conflitto di interesse che verrebbe a crearsi tra il dirigente che liquida e quello destinatario dell'incentivo. Sicuramente l'incentivo non può essere liquidato al personale esterno come i lavoratori autonomi o altre figure prive di un rapporto di lavoro dipendente con l'ente, la cui quota di incentivo non può essere ripartita ma va a beneficio del 20% con finalità diverse (formazione, specializzazione e assicurazione del personale).

Per quanto attiene all'ambito oggettivo, il correttivo integra le attività che possono essere remunerate con il «coordinamento dei flussi informativi» in attuazione del Codice in materia di digitalizzazione. Rimangono ancora escluse le attività

finanziarie in quanto non risultano incentivabili quelle relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari (Corte dei Conti Toscana 196/2023). Le funzioni tecniche comprendono gli affidamenti diretti, anche se non tutte le attività incentivabili risultano effettuabili per la specificità della procedura, le concessioni e il partenariato pubblico-privato.

La disciplina degli incentivi tecnici deve essere codificata in un «atto a valenza generale» e quindi in un regolamento da adottare da parte di ciascun ente nell'ambito della propria autonomia (Corte dei Conti Piemonte 145/2024).

© RIPRODUZIONE RISERVATA